



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 218/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37580** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxx), nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx, e ivi residente alla Via xxxxx n. xxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lazzari domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Visto il ricorso avente ad oggetto riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità;

Richiamata l'ordinanza a verbale dell'udienza del 9 ottobre 2024, con la quale, stante la mancata comparizione della ricorrente, è stato disposto il rinvio ex art. 181, comma II, c.p.c.;

Rilevato che, all'udienza del 12 novembre 2024, nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la declaratoria di estinzione

	del giudizio, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. costituenti espressione	
	di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla	
	Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c. (v. Corte dei conti, II^ Sez.	
	Giur. App., 31 dicembre 2019, n. 517, e Sez. Giur. Puglia, n. 138/23 e n.	
	148/24);	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37580	
	dichiara l'estinzione del giudizio.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 12 novembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 13.11.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	2	

